

(N. 536)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOMBARDIERI, IANNONE, SPANO Ottavio,  
ANTONIAZZI e TOROS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1984

#### Provvedimenti a favore dei tubercolotici

**ONOREVOLI SENATORI.** — Ripresentiamo il testo del disegno di legge n. 1091, di iniziativa del senatore Ferralasco ed altri, nei termini in cui è stato approvato dalla Commissione lavoro del Senato il 27 aprile 1983, dopo lunghe pause dovute all'attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

È a tutti noto il motivo della mancata approvazione da parte del Senato: l'anticipata conclusione dell'ottava legislatura.

L'intesa raggiunta tra i gruppi parlamentari sul testo dell'articolato già approvato in Commissione rappresenta un presupposto valido per riesaminare con una certa urgenza questi provvedimenti a favore dei tubercolotici, che da tempo sono in attesa di miglioramenti.

Va ricordato che le indennità sono ferme dal 1975 e che da allora più nulla è stato fatto.

Entrando nel merito, ci limiteremo ad evidenziare gli aspetti più rilevanti del testo che avevamo approvato il 27 aprile: in

primo luogo l'elevazione a lire 70.000 mensili dell'assegno di cura e sostentamento, a decorrere dal 1° gennaio 1983, e l'aggiornamento a tale importo della normativa sulla perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; il miglioramento, poi, delle indennità economiche ai cittadini colpiti da tubercolosi e non assicurati presso l'INPS; l'assegno natalizio e, infine, l'indennità giornaliera di malattia.

Con l'articolo 3 si riconoscono utili, ai fini dell'« accreditamento figurativo », anche i periodi di assenza per malattia tubercolare avuti prima del 4 aprile 1952.

Onorevoli senatori, è questo un provvedimento che — dati i destinatari — merita la massima urgenza ed attenzione.

Alla copertura della spesa, che è stata quantificata in 37 miliardi per il 1983, si dovrebbe far fronte con l'attivo della gestione dell'assicurazione obbligatoria dell'INPS contro la tubercolosi.

**Art. 5.**

I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, è pari allo 0,5 per cento delle indennità in corso di erogazione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

**Art. 6.**

L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, è corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale erogato all'avente diritto.

**Art. 7.**

L'indennità giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è corrisposta con le modalità e secondo le procedure previste per le indennità di malattia e di maternità di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

**Art. 8.**

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per il 1983, si fa fronte con l'attivo della gestione dell'assicurazione obbligatoria dell'INPS contro la tubercolosi.